

Infortunio in cantiere, subappalto e PSC: quando scattano davvero le responsabilità di datore di lavoro e CSE?

La Sentenza della Corte di Cassazione n. 7421/2026 chiarisce quando scattano le responsabilità nei lavori in quota, tra PSC standardizzati, subappalti e gestione concreta del rischio

di [Redazione tecnica](#) – 23.03.2026

Secondo il [Rapporto INAIL 2025](#) sugli infortuni mortali e gravi, le **cadute dall'alto o in profondità** costituiscono la principale causa di morte nel settore delle costruzioni, con un'incidenza che supera il 58% degli eventi analizzati.

Un rischio non solo noto, ma ampiamente studiato e normato, rispetto al quale il sistema prevenzionistico offre strumenti tecnici e organizzativi ben definiti. Proprio per questo, quando si verifica un evento lesivo riconducibile a una caduta dall'alto, la questione non è quasi mai legata alla mancanza di regole, quanto piuttosto alla loro **concreta applicazione all'interno del cantiere**.

In questo contesto tornano centrali alcune domande che riguardano direttamente l'organizzazione dei lavori: **chi risponde quando si verifica una caduta dall'alto?** La presenza di più imprese e di più figure tecniche consente davvero di attenuare le responsabilità oppure, al contrario, le moltiplica? E ancora: un **PSC redatto in modo generico** può considerarsi sufficiente a coprire gli obblighi del coordinatore?

Sono interrogativi che trovano una risposta particolarmente chiara nella **sentenza della Corte di Cassazione del 24 febbraio 2026, n. 7421**, in un caso emblematico di lavori in quota all'interno di una filiera di subappalti, caratterizzata da criticità diffuse nella gestione della sicurezza.

Infortunio in cantiere, subappalto e PSC: responsabilità di datore di lavoro e CSE secondo la Cassazione

La vicenda riguarda un infortunio avvenuto all'interno di un cantiere edile, con una **caduta da circa dieci metri** che ha provocato lesioni personali gravi.

Il cantiere presentava una struttura organizzativa articolata: l'impresa esecutrice aveva subappaltato parte delle lavorazioni a un tecnico che, a sua volta, aveva affidato l'esecuzione delle attività a una ditta individuale, presso la quale operava il lavoratore infortunato.

I giudici di merito avevano ricostruito le responsabilità individuando più soggetti titolari di posizione di garanzia:

- il tecnico subappaltatore era stato qualificato come **datore di lavoro di fatto**, in ragione del ruolo concretamente svolto nella gestione delle lavorazioni;
- il titolare della ditta individuale era stato considerato **datore di lavoro formale** del lavoratore;
- il direttore dei lavori, che aveva svolto anche il ruolo di **coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva (CSE)**, era stato ritenuto responsabile per le carenze nella pianificazione e nel controllo delle misure prevenzionistiche.

Le violazioni accertate avevano riguardato principalmente:

- la **mancata predisposizione di opere provvisoriale idonee** a prevenire il rischio di caduta dall'alto;
- la redazione di un **PSC generico**, non adeguato alle condizioni concrete del cantiere;
- la mancata verifica dell'idoneità dei **POS**;
- l'**omessa sospensione delle lavorazioni** nonostante la presenza di un rischio grave e immediato.

Contro la sentenza della Corte d'Appello erano stati proposti ricorsi per cassazione, nei quali erano state contestate l'individuazione delle posizioni di garanzia e la qualificazione dei ruoli.

Era stata inoltre prospettata l'esistenza di una **delega di funzioni** e sostenuto che la presenza di più soggetti obbligati avrebbe inciso sul nesso causale.

Lavori in quota e sicurezza nei cantieri: quadro normativo del d.Lgs. n. 81/2008

Per comprendere la decisione della Corte è necessario ricostruire il quadro normativo entro cui si colloca la vicenda, perché è proprio lì che si radicano le posizioni di garanzia e, di conseguenza, le responsabilità.

Il primo livello riguarda gli obblighi direttamente connessi ai **lavori in quota**, che nel D.Lgs. n. 81/2008 trovano una disciplina puntuale negli artt. 122 e 129, i quali impongono l'adozione di opere provvisorie idonee a prevenire il rischio di caduta dall'alto, come ponteggi, impalcature o sistemi equivalenti.

Accanto a questi obblighi si colloca il ruolo del **coordinatore per la sicurezza**, disciplinato dagli artt. 91 e 92 del D.Lgs. n. 81/2008. Il coordinatore è chiamato a redigere un PSC coerente con il cantiere, a verificarne l'attuazione attraverso il controllo dei POS e ad adeguarlo in funzione dell'evoluzione dei lavori. È quindi un soggetto che deve intervenire in modo attivo, fino ad arrivare – nei casi più critici – alla **sospensione delle lavorazioni** in presenza di un pericolo grave e imminente.

Un altro snodo fondamentale riguarda la **delega di funzioni**, disciplinata dall'art. 16 del D.Lgs. n. 81/2008. La norma consente il trasferimento di alcuni obblighi, ma solo a condizioni precise: forma scritta, individuazione puntuale delle funzioni e accettazione da parte di un soggetto dotato di adeguata professionalità ed esperienza. In assenza di tali requisiti, la delega non è idonea a produrre effetti.

Infine, il quadro si completa con i principi generali in materia di **posizione di garanzia e nesso causale**, che trovano fondamento negli artt. 40 e 41 cod. pen. Quando più soggetti sono titolari dell'obbligo di impedire un evento, ciascuno risponde per intero, configurandosi un **concorso di cause**.

Responsabilità nei cantieri e pluralità di garanti: i principi della Cassazione su datore di lavoro e CSE

È sull'intreccio tra ruoli, obblighi e condotte che la Corte ha costruito il proprio ragionamento.

In relazione alla **pluralità delle posizioni di garanzia**, è stato ribadito che la presenza di più soggetti obbligati non frammenta la responsabilità, ma la rende concorrente. Le eventuali omissioni altrui non hanno interrotto il nesso causale, ma si sono inserite in un concorso di cause ai sensi dell'art. 41 cod. pen.

Questo principio ha assunto particolare rilievo nei contesti caratterizzati da subappalti, dove nella pratica si tende spesso a spostare la responsabilità lungo la filiera. Una logica che la Corte ha escluso in modo netto.

Un secondo profilo ha riguardato il **datore di lavoro di fatto**, la cui responsabilità è stata riconosciuta sulla base dell'effettivo esercizio di poteri organizzativi e decisionali, con una conseguente **sovrapposizione di responsabilità** rispetto al datore di lavoro formale.

Particolarmente significativa è stata la valutazione della condotta del **CSE**. Il PSC è stato ritenuto **standardizzato**, privo di riferimenti concreti e incapace di tenere conto di una criticità nota, quale l'impossibilità di installare un ponteggio su uno dei lati del fabbricato.

Ancora più rilevante è stato il fatto che il coordinatore, pur essendo a conoscenza della situazione, non abbia adeguato il PSC, né verificato i POS, né disposto la sospensione delle lavorazioni. Questa **inerzia operativa** è stata considerata decisiva nella ricostruzione della responsabilità.

In riferimento alla delega di funzioni, la Corte ha ribadito che, in assenza dei requisiti previsti dall'art. 16 del D.Lgs. n. 81/2008, non è stato possibile ritenere trasferiti gli obblighi prevenzionistici.

Nel complesso, la sentenza ha confermato che nei cantieri con una pluralità di soggetti il sistema di sicurezza non si è indebolito, ma ha richiesto una verifica ancora più attenta della **effettività delle misure di prevenzione**.

Infortunio in cantiere: indicazioni operative per imprese e tecnici

La Corte ha annullato senza rinvio la sentenza nei confronti di uno degli imputati per intervenuta **prescrizione del reato**, mentre ha dichiarato inammissibili gli altri ricorsi, rendendo definitive le relative responsabilità.

Al di là dell'esito, la pronuncia offre indicazioni molto chiare per chi opera nei cantieri, soprattutto quando la gestione delle lavorazioni si sviluppa attraverso una filiera di appalti e subappalti.

Il primo punto è che la presenza di più soggetti coinvolti **non attenua le responsabilità**. Ciascun garante resta titolare del proprio obbligo di impedire l'evento e non può fare affidamento sull'operato altrui.

Allo stesso modo, un **PSC generico**, non costruito sulle reali condizioni del cantiere, non è uno strumento di prevenzione efficace e non offre alcuna copertura sul piano della responsabilità.

In questo quadro, per chi opera sul campo, emergono alcune indicazioni operative:

- la gestione del rischio nei lavori in quota deve tradursi in **misure realmente presenti e funzionanti**, a partire dalle opere provvisorie;

- il **PSC deve leggere il cantiere reale**, evitando schemi standardizzati;
- il coordinatore per la sicurezza deve svolgere un ruolo **attivo e continuo**, verificando i POS e intervenendo quando emergono criticità;
- in presenza di un rischio grave e immediato, la **sospensione delle lavorazioni** è uno strumento operativo da utilizzare, non un'opzione teorica;
- la **delega di funzioni** ha valore solo se costruita correttamente secondo l'art. 16 del D.Lgs. n. 81/2008.

La differenza come sempre la fa la pratica, che si manifesta nella **capacità dei tecnici di incidere concretamente sull'organizzazione del cantiere e sulla gestione del rischio**.

Articolo tratto da *Lavori Pubblici*